COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DD. 30/12/2024

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente. Rimangono in capo al Sindaco le funzioni di autorità sanitaria locale.
3. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale) un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Articolo 3 – Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il Comune garantisce la gestione del cimitero e le relative operazioni cimiteriali o nella forma della gestione in diretta economia o in appalto o in convenzione.
2. Il Comune garantisce che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 – Servizi gratuiti ed a pagamento

1. I servizi cimiteriali sono a pagamento con l’applicazione delle tariffe secondo la disciplina generale e negli importi aggiornati nel tempo dagli organi comunali competenti.
2. Sono inoltre a pagamento le prestazioni previste come tali dalle norme nazionali.
3. Le spese sono anticipate dal Comune nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari, con diritto di rivalsa sugli eredi e sui redditi delle persone obbligate a prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile, fatta salva motivata rinuncia parziale o totale all’azione da parte della giunta comunale.

4. Colui che si presenta per richiedere un servizio o per concordare le modalità di sepoltura, si presume agisca per sé e in nome e per conto di tutti i famigliari interessati.

Articolo 5 – Servizi per gli sconosciuti o per i quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari e per gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano mortuario (bara o cassa) per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun famigliare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei famigliari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il Comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'Amministrazione comunale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito sarà fra quelli più economici, nel rispetto comunque di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

Articolo 6 – Tariffe

1. Le tariffe per i servizi cimiteriali e per le concessioni cimiteriali a carico dell'utenza saranno aggiornate, qualora necessario, con provvedimento della Giunta Comunale.
2. La tariffa di concessione deve essere pagata dal concessionario di norma in via anticipata.

Articolo 7 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:

a) i registri di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
b) copia del presente Regolamento;
c) la planimetria del cimitero comunale;
d) l'elenco delle concessioni cimiteriali;

Articolo 8 – Atti riservati

1. Presso l'ufficio tecnico comunale è conservata la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sono conservati presso l'ufficio demografico.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Articolo 9 – Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività oppure in caso di eventi mortali provocati da avvenimenti catastrofici od eccezionali, che abbiano portato lutto nelle famiglie del Comune. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei famigliari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico, ove esporre la salma al reverente saluto

dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del Comune indicate dal Sindaco, e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.

4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretati dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore costituito da vigili urbani in alta uniforme o vigili del fuoco volontari dei corpi di riferimento.
8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri comunali.

Articolo 10 – Autorizzazione al seppellimento

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 74 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 396 dd. 03.11.2000. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane.
2. Per l'inumazione occorre il certificato dell'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23. Tali atti saranno ritirati dal gestore dei servizi cimiteriali alla consegna di ogni singolo cadavere.
3. L'identificazione del cadavere potrà essere effettuata da personale comunale o dal personale incaricato al trasporto.

Articolo 11 – Feti, prodotti abortivi e nati morti

1. I medici e le ostetriche hanno l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del D.P.R. 396 del 03.11.2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le prescrizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si potrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti altrimenti verranno seppelliti in campo comune.
3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.
4. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
5. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 12 – Registro autorizzazioni al seppellimento

1. Il gestore dei servizi cimiteriali, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.10; egli inoltre iscrive cronologicamente sopra apposito registro le operazioni cimiteriali effettuate.
2. Sul registro devono essere indicate:
   a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione,
   b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
   c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
   d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione trasporto di cadaveri o di ceneri.

Articolo 13 – Controllo dei registri

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale. Tali registri possono essere tenuti in formato digitale.

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 14 – Denuncia di morte

1. I famigliari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, Stato Civile, domicilio ecc., del defunto, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
3. Tempestivamente devono essere resi noti al gestore dei servizi cimiteriali la tipologia di operazione cimiteriale richiesta, il cimitero di riferimento e l'orario della cerimonia funebre per consentire l'esecuzione dei lavori di competenza.

Articolo 15 – Notizie di morte

1. All'infuori dei casi contemplati dall'art. 14, chiunque ha notizia di decesso naturale o accidentale o delittuoso di persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie utili per stabilire le cause di morte.

Articolo 17 – Doveri dei medici

1. A termini della lettera a) dell'art. 103 del R.D. 1265/1934, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento di decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto centrale di Statistica.
2. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tali casi si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 o 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Nel caso di morte di persona, cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.
5. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Articolo 18 – Casi di morte su suolo pubblico

1. Nei casi di morte su suolo pubblico o, per accidente, anche in luogo privato, quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.
2. Nel caso sussista un sospetto od indizio di reato valutato dallo stesso magistrato, la sepoltura potrà avvenire solo su rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Nel caso non sussista un sospetto od indizio di reato, l'Ufficiale dello Stato Civile può provvedere ad autorizzare il seppellimento.
4. Il trasporto di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati viene autorizzata dalla pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune di decesso. Il Sindaco ove è avvenuto il decesso è tenuto ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.
5. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (Autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il Comune del luogo ove è avvenuto il decesso è tenuto a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio, assumendo il conseguente onere a carico del bilancio comunale. Il servizio trasporto presenta infatti caratteristiche di pubblico interesse e di servizio indispensabile dettate dalla necessità di liberare la pubblica via o altri luoghi pubblici e privati per garantire la salute pubblica della collettività.

Articolo 19 – Rinvenimento parti di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 20 – Medico necroscopo

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, viene effettuato l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.
2. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dai medici dipendenti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari allo scopo incaricati.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'APSS ed a questa riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
4. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, e comunque non dopo le trenta ore. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Articolo 21 –Morte presumibilmente non dovuta a causa delittuosa

1. Se dal processo verbale sullo stato del cadavere risulta che la morte accertata non è presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o funzionario da egli delegato autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito l'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

Articolo 22 –Morte presumibilmente dovuta a causa delittuosa

1. Se dal processo verbale sullo stato del cadavere risulta che la morte accertata è presumibilmente dovuta a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità giudiziaria. In questa ipotesi la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

CAPO III – DEPOSITI E PERIODO DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 23 – Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione alla camera ardente in apposite strutture convenzionate con il Comune. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate, degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata, o infine, direttamente dall'Autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei famigliari.
4. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Autorità sanitaria locale.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
7. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i famigliari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentito, inoltre, su richiesta dei famigliari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori Comune.

8. Non è ammesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

Articolo 24 – Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2.12.1975, n. 644, e successive modificazioni.

Articolo 25 – Caso di morte improvvisa

1. Nei casi di morte improvvisa, ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Articolo 26 – Caso di morte per malattia infettiva

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'APSS, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria di cui all'art. 23 per il periodo d'osservazione di Legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Articolo 27 – Cadaveri ricevibili nel deposito di osservazione

1. Nel deposito di osservazione di cui all'art. 23 possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:
   a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
   b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
   c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Articolo 28 – Assistenza e sorveglianza

1. I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 27.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV – FERETRI

Articolo 29 – Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretri aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 30 – Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta a cura del personale incaricato del trasporto funebre decorso il periodo di osservazione.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori dal Comune e una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Articolo 31 – Feretri per inumazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei relativi materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura sono accertati dall'Autorità sanitaria, la quale può prescrivere il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravi, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nell'inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Articolo 32 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 33 – Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
   a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
   b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
   c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Articolo 34 – Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Articolo 35 – Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 36 – Carri funebri

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.

Articolo 37 – Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve o comunque i tragitti di consuetudine, dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.
3. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni caso è vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

Articolo 38 – Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura dell'eventuale cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I famigliari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono concordate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori Comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
   a) Il permesso di seppellimento;
   b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

Articolo 39 – Trasporti da e per l'estero e da e per comuni distanti più di Km. 100

1. Per il trasporto all'estero, o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune che disti più di 100 km, per essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di legno massiccio e dovranno essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione è emessa dall'Autorità governativa sulla base delle convenzioni internazionali in vigore.
5. Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg, nell'ambito del territorio provinciale, per il trasporto da Comune a Comune, la salma non viene sottoposta al trattamento antiputrefattivo previsto dall'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 40 – Richiamo alla convenzione internazionale di Berlino

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 10.7.1937 n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto di polizia mortuaria si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938 n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Le funzioni inerenti il passaporto mortuario sono svolte dal Comune ove è avvenuto il decesso nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5 del DPP. 5-112/2008.

Articolo 41 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui all'articolo 34, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

TITOLO II – CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I – CIMITERI

Cimiteri comunali e vigilanza

Articolo 42 – Diritto di sepoltura

1. Nel cimitero di Carisolo, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevuti e sepolti:
   a. i cadaveri di persone decedute nel territorio comunale ed ivi residenti;
   b. i cadaveri di persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza;
   c. i nati morti e i prodotti del concepimento di persone residenti nel Comune;
   d. le ceneri e i resti mortali delle persone sopra elencate;
2. Le fattispecie di cui sopra si applicano anche alle cremazioni, dispersioni delle ceneri, e sepoltura delle ceneri.
3. Le autorizzazioni di cui sopra devono tenere conto delle esigenze connesse alla gestione del cimitero.
4. Il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal territorio comunale.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 43 – Disposizioni generali

1. I cimiteri hanno uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie con limite di rotazione minimo di quindici anni.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale

Art. 43 bis — Ricordo di persone morte lontano

1. Nel cimitero di Carisolo è previsto uno spazio, in cui a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, è possibile per i familiari collocare delle piastre commemorative di loro cari morti all'estero o fuori dal territorio comunale.
2. Le iscrizioni di cui al c. 1, vengono realizzate dall'Amministrazione Comunale, con addebito ai richiedenti, secondo le modalità previste dalla Giunta Comunale.
3. Le iscrizioni di cui al c. 1 potranno essere rimosse trascorsi venti anni dalla loro apposizione.
4. Ai piedi delle piastre commemorativa non potranno essere apposti fiori o lumini votivi.

CAPO III – INUMAZIONE

Articolo 44 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione nel cimitero di Carisolo sono ordinarie in campo Comune ed hanno una durata minima di 15 anni computati dal giorno del seppellimento.
2. Le inumazioni nei campi comuni procederanno secondo l'ordine già in esser, senza soluzione di continuità provvedendo all'esumazione delle salme sepolte da più di 15 anni
3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse a inumazione oltre al feretro è ammessa la collocazione dei resti mortali o delle ceneri in apposite urne o cassettine.
4. Le fosse per l'inumazione delle salme di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità di metri 2,00, una lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80. La distanza fra le fosse, valutata dal Comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,50 da ogni lato.
5. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una lunghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno 0,50 da ogni lato.
6 Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 45 – Fosse singole

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso nel feretro ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

Articolo 46 – Modalità di sepoltura per inumazione

1. L'operazione per calare nella fossa un feretro sarà fatta con la massima cura, rispetto e decenza con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposto il feretro nella fossa questa verrà subito riempita.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..
4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone.

Articolo 47 – Interramento di urne cinerarie

1. Le urne cinerarie possono essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne cm. 30x30x30, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi.
2. Nella tomba del defunto inumato è consentita la collocazione di massimo di un'urna cineraria, anche di soggetto senza vincoli di parentela, purché venga acquisito il consenso scritto da parte della maggioranza dei parenti del de cuius individuati secondo l'art. 433 del codice civile.
3. Tale casistica non andrà a modificare la normale rotazione cimiteriale.
4. L'interramento di urna cineraria deve essere autorizzato dal Sindaco del luogo di seppellimento ed è regolamentato dalle norme previste per le inumazioni in campo Comune.

Articolo 48 – Interramento resti mortali

1. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non vengano depositate nell'ossario Comune o non siano oggetto di concessione cimiteriale, devono essere raccolte in una cassettina

di zinco o di altro materiale ritenuto idoneo e debitamente chiusa recante il nome e cognome del defunto.

2. Nella tomba del defunto inumato è consentita la collocazione della cassetta ossario anche di soggetto senza vincoli di parentela, purché venga acquisito il consenso scritto da parte della maggioranza dei parenti del de cuius individuati secondo l'art. 433 del codice civile.
3. Tale casistica non andrà a modificare la normale rotazione cimiteriale.
4. È obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 fra la cassettina ossario ed il piano di campagna del campo.
5. L'interramento delle ossa umane e degli altri resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Sindaco del luogo di seppellimento ed è regolamentata dalle norme previste per le inumazioni in campo Comune.

Articolo 49 – Durata dell'interramento di urne cinerarie e resti mortali

1. L'interramento dei resti mortali e delle urne cinerarie non è soggetto a concessione. Con le esumazioni ordinarie le fosse liberate dai resti del precedente feretro si utilizzano per nuove inumazioni. Nel caso contengano urne cinerarie o resti mortali, questi vengono esumati indipendentemente dal periodo di permanenza nel terreno e collocati nel cinerario Comune o ossario Comune o previa concessione nelle cellette ossario-cinerarie.
2. Per le ceneri è possibile effettuare anche un affidamento famigliare.

Articolo 50 – Fiori, aiuole e arbusti

1. Sulle tombe nei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. In caso di inadempienza, il Comune provvederà allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo Comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
2. È compito e cura del personale comunale, quando le corone di fiori usate per il funerale siano appassite, provvedere al loro smaltimento negli appositi contenitori della nettezza urbana, se non vi provvedono i famigliari del defunto.

Articolo 51 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da una lapide lignea fornita gratuitamente dal Comune di Carisolo per un periodo massimo di un anno. Nel caso di un uso per un tempo maggiore all'anno verrà addebitata agli eredi del defunto una somma che sarà stabilita dalla Giunta Comunale. Quando il terreno sarà assestato la lapide lignea sarà sostituita da un copritomba e/o una lapide aventi caratteristiche e dimensioni conformi a quanto stabilito dall'art. 74 del presente Regolamento. L'onere e la cura di tali opere sono a carico dei privati.
2. La sepoltura all'interno dei cimiteri non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale per la posa di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento.

CAPO IV – ESUMAZIONI

Articolo 52 – Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a 15 anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono regolate con avviso del Sindaco in base alla necessità di nuove inumazioni. Le esumazioni sono ordinarie quando si fanno allo scadere del periodo

normale di rotazione e devono seguire in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

2. L'ufficio Tecnico predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
3. L'ufficio Tecnico avverte per iscritto, con congruo anticipo, i famigliari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri famigliari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto, per trasferirli ad un altro tipo di sepoltura, deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.
4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del servizio.
6. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

a) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
b) essere collocata in altra sepoltura in campo comune per il completamento della scheletrizzazione della salma, al fine di non interrompere la rotazione.

7. Per i resti mortali da reinumare è consentito addizionare direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
8. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
   a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
   b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
9. Le ossa rinvenute vengono trasferite in modo indistinto nell'ossario Comune del cimitero, salvo richiesta di altra destinazione dei resti.
10. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i famigliari del defunto e i loro accompagnatori: le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
11. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Articolo 53 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle effettuate prima della scadenza del periodo quindicennale (15 anni) di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'Autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei famigliari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se la causa di morte è stata una malattia infettiva diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'Autorità sanitaria preposta.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre; La relativa richiesta è presentata all'ufficio anagrafe e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori Comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato "barriera".

Articolo 54 – Divieto apertura feretri

1. Prima che siano trascorsi 15 anni per le sepolture ad inumazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Articolo 55 – Ossario Comune

2. Nel cimitero è presente un ossario comune per la conservazione:
   a) di ossa, provenienti dalle esumazioni;
   b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali i famigliari o gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione;
3. L'ossario Comune è costruito sotto il livello del suolo e realizzati in modo che le ceneri o le ossa introdotte siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario Comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.

Articolo 56 – Oggetti da recuperare

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente.
2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai famigliari seguono la destinazione della salma.
3. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente. È fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Articolo 57 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporne la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Articolo 58 – Caso di morte per malattia infettiva

1. È proibita l'esumazione del cadavere di individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'Autorità sanitaria abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

CAPO V – CREMAZIONI

Articolo 59 – Cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili

1. La cremazione è regolamentata dalla Legge 30 marzo 2001 nr. 130 e dalla L.P. 20.06.2008 nr. 7.
2. L'autorizzazione alla cremazione, come previsto dall'art. 2 della L.P. 20.06.2008, n. 7, spetta all'ufficio competente del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

a) certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

4. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficio competente del Comune di decesso.
5. La cremazione dei resti mortali e resti ossei e la destinazione delle ceneri è autorizzata dal competente ufficio comunale previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 e ss.mm., dell'assenso del coniuge, o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficio competente del Comune.
6. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'Autorità Sanitaria segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.
7. L'onere per la cremazione dei resti mortali o resti ossei sono a carico del Comune nei casi di persona sconosciuta, indigente o per disinteresse da parte dei famigliari.

Articolo 60 – Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria. Il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Articolo 61 – Destinazione delle ceneri

1. La diretta relazione tra le ceneri e la salma è assicurata dall'apposizione sulla bara, prima della cremazione, dei dati identificativi del defunto.
2. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 7/2008:
   a) disperse, con le modalità indicate nell'articolo 66;
   b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
   - tumulata in cimitero;

- interrata in cimitero;
- oggetto di affidamento.

3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate, le ceneri vengono collocate nell'ossario comune.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal Comune.

Articolo 62 – Affidamento famigliare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei famigliari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenenti le ceneri può essere oggetto di affidamento famigliare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il Comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune per essere tumulate previa concessione, inumate o disperse nel cinerario Comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del Comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.
8. La richiesta di affidamento dovrà contenere almeno i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il famigliare non intendesse più conservarla;
h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Articolo 63 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
2. E' consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.
3. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
   a) dal coniuge;
   b) da un altro famigliare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
   c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
4. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario Comune o apposite aree a ciò destinate, e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
5. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al Comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
6. La dispersione all'interno delle aree cimiteriali si effettua nel cinerario Comune o in apposita area a ciò destinata, previa autorizzazione del Sindaco.

Articolo 64 – Verbale consegna urne cinerarie

1. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 deve risultare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna (ovvero dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri) e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Articolo 65 – Deposito temporaneo dell'urna cineraria

1. L'urna cineraria contenente ceneri che non possono essere immediatamente disperse a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di spargimento per condizioni metereologiche avverse o per chiusure stagionali di strade o che non possano essere immediatamente inumate a causa di avverse condizioni climatiche, potrà essere temporaneamente depositata nel cimitero se non viene chiesto l'affidamento famigliare.
2. Il deposito temporaneo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco
3. L'urna verrà depositata in una nicchia cineraria per il tempo massimo di un anno decorrente dalla data di rilascio dell'autorizzazione temporanea al deposito.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 66 – Disciplina dell'ingresso

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Comunale
2. È vietato l'ingresso:
   a) a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
   b) alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo;
   c) a coloro che intendono svolgere all'interno dei cimiteri attività di questua.

Articolo 67 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in particolare:
   a) tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, di riti religiosi o di commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
   b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve o qualsiasi altro materiale sui tumuli;
   c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
   d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
   e) tenere un comportamento o svolgere azioni diverse dalle precedenti che potrebbero arrecare offesa alla sacralità dei luoghi.

Articolo 68 – Cura e pulizia dei viali

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; cosi nei campi comuni l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario.
2. In caso di neve verranno sgomberati solamente i viali

Articolo 69 – Deterioramento delle lapidi

1. Se le lapidi, le croci, i cippi, le lastre etc. per il tempo e per le intemperie venissero a cedere e non potessero più essere rimessi a posto, saranno rimossi a cura del Comune per essere distrutti, qualora previo avviso non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Articolo 70 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dal luogo alla presenza di un significativo numero di persone deve essere dato preventivo avviso al Comune.

Articolo 71 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio, previa diffida, i monumenti, le lapidi, i copritomba o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o siano ritenuti pericolosi per i visitatori.
2. Senza alcun avviso saranno rimossi dalle tombe tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale comunale ha facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.

Articolo 72 – Epigrafi, monumenti, ornamenti e piante sulle tombe

2. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli nel rispetto delle modalità di seguito indicate:

a) Sulla sepoltura potrà essere posta una lapide, croce o monumento a discrezione dell'interessato sia per quanto riguarda la forma che il materiale con una superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa stessa e caratteristiche che non devono superare le seguenti:
- altezza dal piano del cimitero cm. 90,

- altezza del piano orizzontale max 10 cm da terra,
- larghezza cm. 60,
- lunghezza cm. 160.

b) Sulle cellette per cassettine ossario o per urne cinerarie la lapide da utilizzare sarà quella già esistente posta a chiusura provvisoria di dette cellette. Su tali lapidi dovranno essere riportati nome e cognome del defunto, gli anni di nascita e di morte e la fotografia del defunto. La scritta sulla lapide e la posa della fotografia vengono eseguite dal Comune con addebito dei relativi costi al concessionario delle cellette.
Non è consentito posare fiori, lumini o altri ornamenti alla base delle cellette.

c) Sulle tombe sarà possibile la posa di arbusti che abbiano un'altezza massima fuori terra di cm. 80 e comunque tali da non sporgere dalla sepoltura.

d) Sui muri perimetrali dei cimiteri, di norma, è vietata la collocazione di nuove lapidi. Le lapidi esistenti devono essere manutentate a cura e spese dei familiari del defunto e devono essere rimosse, sempre a cura e spese dei familiari del defunto, nel caso in cui il Comune debba effettuare interventi di manutenzione straordinaria dei muri stessi. Una volte tolte le lapidi non sarà più possibile la loro ricollocazione.

Articolo 73 – Obblighi del Comune e del personale addetto ai cimiteri

1. L'Amministrazione comunale risponde dei danni arrecati direttamente dal proprio personale durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o comunque di lavori di pulizia e manutenzione dei cimiteri verso monumenti funebri, lapidi, targhe ed ornamenti degli stessi.
2. È dovere del personale adoperarsi, affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo per evitare danneggiamenti o imbrattamenti.
3. Le lapidi dei campi comuni che, in seguito ad assestamento naturale del terreno manifestano dei cali e delle rotture, sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale, spettando unicamente agli addetti comunali il compito del riporto di terreno ove occorre.
4. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difformi. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto a:
   - mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
   - mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
5. Al personale suddetto è vietato:
   - eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione;
   - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Articolo 74 – Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, potrà essere realizzata nel cimitero apposita targa collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. L'inserimento del nominativo del defunto all'interno di tale targa è a carico del richiedente.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

TITOLO III – CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 75 – Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
4. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione e che ha provveduto al pagamento della tariffa ed al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione.
5. Il concessionario e gli aventi diritto hanno l'obbligo di rispettare rigorosamente le modalità di utilizzo della concessione, secondo le norme del presente Regolamento e le modalità indicate nel provvedimento di concessione.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal Comune.

Articolo 76 – Procedure di rilascio della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta (in carta legale) all'ufficio tecnico precisando le generalità del richiedente.
2. La numerazione assegnata alle precedenti concessioni verrà mantenuta inalterata. Alle nuove concessioni verrà assegnata una numerazione con formula di avanzamento progressivo dall'estremità destra, con assegnazione dei posti disponibili nei moduli da sei posti dall''alto al basso, proseguendo senza soluzione di continuità verso l'estremità sinistra.
3. Le cellette per ossari e urne cinerarie sono concesse solo in caso d'uso (non è possibile la prenotazione);

Articolo 77 – Schema di contratto tipo della concessione

1. Ogni concessione cimiteriale redatta in scrittura privata deve risultare da apposito atto predisposto dal Comune.

Articolo 78 – Subentro nelle concessioni

1. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili ex lege. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato a esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:

   • il coniuge;

   • il figlio più anziano;

   • il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;

   • il fratello o la sorella più anziano;

• il parente più prossimo più anziano.

2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento ed egli rappresenta al contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della cella in caso di disaccordo tra parenti.

Articolo 79 – Decadenza della concessione e procedura

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei casi seguenti:
   a) quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro e di speculazione;
   b) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura;
   c) quando le urne cinerarie vengano lasciate in stato di inequivocabile abbandono, per incuria o per morte degli aventi diritto;
   d) quando, trascorso il termine di un anno dall'avviso del Comune, gli interessati non abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione;
   e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
3. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo telematico.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.

Articolo 80 – Revoca della concessione e procedura

1. La concessione può essere revocata qualora sussistano motivi rilevanti di interesse pubblico connessi con la funzionalità dei servizi cimiteriali ed in caso di ampliamento e modificazione topografica del cimitero.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.

Articolo 81 – Rinuncia alla concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione delle cellette per urne cinerarie e per ossario occupate quando le ceneri ed i resti umani sono trasferiti in altra sede;
2. In tal caso, al concessionario non spetterà alcun rimborso.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 82 – Durata e modalità di concessione delle cellette ossario-cinerarie

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di cellette ossario per la raccolta di resti mortali individuali e cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri individuali.
2. La concessione delle cellette ossario-cinerarie deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
3. Le cellette ossario-cinerarie saranno concesse all'atto della cremazione di salme o di esumazione dei resti mortali su domanda dei famigliari o eredi, seguendo la numerazione delle cellette.
4. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione delle ceneri o dei resti mortali per la quale la celletta è stata concessa.

5. La concessione non potrà essere rinnovata alla scadenza salvo nel caso in cui vi sia disponibilità e con limiti stabiliti dalla Giunta di volta in volta.
6. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso della celletta ossario-cineraria facendo porre le ceneri e i resti nell'ossario Comune salvo diversa richiesta scritta del concessionario sulla destinazione dei resti e delle ceneri.
7. Le tariffe di concessione riguardanti i commi precedenti, sono fissati secondo i criteri di cui all' art. 7 del presente Regolamento.
8. Le iscrizioni sulle cellette saranno realizzate dall'Amministrazione Comunale
9. La concessione delle cellette ossario e cinerarie può essere revocata in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, in caso di pubblico interesse da comprovarsi motivatamente nell'atto di revoca. In caso di revoca il concessionario ha soltanto diritto ad ottenere il gratuito trasferimento della cassetta ossario o urna cineraria all'ossario Comune salvo richiesta di affidamento delle ceneri con le modalità previste dall'articolo 62.
10. Solo per le concessioni già in essere alla data di approvazione del presente Regolamento si prevedono le seguenti scadenze:
    - per i tumulati dal 1997 al 2010 scadenza 31.12.2030;
    - per i tumulati dal 2011 al 2015 scadenza 31.12.2045;
    - per i tumulati dal 2016 al 2019 scadenza 31.12.2049;
    - per i tumulati dal 2020 in poi la durata è di anni 30

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 83 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Da tale data cesserà di avere vigore il regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale approvato con deliberazione consigliare n. 20 del 28.04.1994

Articolo 84 – Controllo e sanzioni

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Chi dovesse realizzare nel cimitero opere che contrastino con il presente Regolamento sarà invitato a ripristinare entro 30 giorni quanto previsto dalle norme regolamentari. Nel caso non venga provveduto da parte degli interessati, interverrà direttamente il Comune addebitandone le spese agli eredi.

Articolo 85 – Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si richiamano le norme contenute nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 nonché le norme di polizia mortuaria e di igiene e sanità vigenti.

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Competenze

Articolo 3 – Proprietà e gestione dei cimiteri di Porte di Rendena

Articolo 4 – Gestione dei servizi e responsabilità

Articolo 5 – Servizi gratuiti ed a pagamento

Articolo 6 – Servizi per gli sconosciuti o per i quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari e per gli indigenti

Articolo 7 – Tariffe

Articolo 8 – Atti a disposizione del pubblico

Articolo 9 – Atti riservati

Articolo 10 – Lutto cittadino ed esequie pubbliche

Articolo 11 – Autorizzazione al seppellimento

Articolo 12 – Feti, prodotti abortivi e nati morti

Articolo 13 – Registro autorizzazioni al seppellimento

Articolo 14 – Controllo dei registri

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 15 – Denuncia di morte

Articolo 16 – Notizie di morte

Articolo 17 – Doveri dei medici

Articolo 18 – Casi di morte su suolo pubblico

Articolo 19 – Rinvenimento parti di cadavere

Articolo 20 – Medico necroscopo

Articolo 21 –Morte presumibilmente non dovuta a causa delittuosa

Articolo 22 –Morte presumibilmente dovuta a causa delittuosa

CAPO III – DEPOSITI E PERIODO DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 23 – Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

Articolo 24 – Periodo di osservazione

Articolo 25 – Caso di morte improvvisa

Articolo 26 – Caso di morte per malattia infettiva

Articolo 27 – Cadaveri ricevibili nel deposito di osservazione

Articolo 28 – Assistenza e sorveglianza

CAPO IV – FERETRI

Articolo 29 – Deposizione della salma nel cofano funebre

Articolo 30 – Verifica e chiusura feretri

Articolo 31 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Articolo 32 – Piastrina di riconoscimento

CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 33 – Definizione del trasporto funebre

Articolo 34 – Autorizzazione al trasporto

Articolo 35 – Modalità dei trasporti

Articolo 36 – Carri funebri

Articolo 37 – Cortei e cerimonie funebri

Articolo 38 – Trasporti extra comunali

Articolo 39 – Trasporti da e per l'estero e da e per comuni distanti più di Km. 100

Articolo 40 – Richiamo alla convenzione internazionale di Berlino

Articolo 41 – Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II – CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I – CIMITERI

Articolo 42 – Diritto di sepoltura

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 43 – Disposizioni generali

Articolo 43 bis — Ricordo di persone morte lontano

CAPO III – INUMAZIONE

Articolo 44 – Inumazione

Articolo 45 – Fosse singole

Articolo 46 – Modalità di sepoltura per inumazione

Articolo 47 – Interramento di urne cinerarie

Articolo 48 – Interramento resti mortali

Articolo 49 – Durata dell’interramento di urne cinerarie e resti mortali

Articolo 50 – Fiori, aiuole e arbusti

Articolo 51 – Cippo

CAPO IV – ESUMAZIONI

Articolo 52 – Esumazioni ordinarie

Articolo 53 – Esumazioni straordinarie

Articolo 54 – Divieto apertura feretri

Articolo 55 – Ossario Comune

Articolo 56 – Oggetti da recuperare

Articolo 57 – Disponibilità dei materiali

Articolo 58 – Caso di morte per malattia infettiva

CAPO V – CREMAZIONI

Articolo 59 – Cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili

Articolo 60 – Urne cinerarie

Articolo 61 – Destinazione delle ceneri

Articolo 62 – Affidamento famigliare delle ceneri

Articolo 63 – Dispersione delle ceneri

Articolo 64 – Deposito temporaneo dell'urna cineraria

Articolo 65 - Verbale consegna urne cinerarie

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 66 – Disciplina dell'ingresso

Articolo 67 – Divieti speciali

Articolo 68 – Cura e pulizia dei viali

Articolo 69 – Deterioramento delle lapidi

Articolo 70 – Riti funebri

Articolo 71 – Materiali ornamentali

Articolo 72 – Epigrafi, monumenti, ornamenti e piante sulle tombe

Articolo 73 – Obblighi del Comune e del personale addetto ai cimiteri

Articolo 74 – Senso comunitario della morte

TITOLO III – CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 75 – Concessione cimiteriale

Articolo 76 – Procedure di rilascio della concessione

Articolo 77 – Schema di contratto tipo della concessione

Articolo 78 – Subentro nelle concessioni

Articolo 79 – Decadenza della concessione e procedura

Articolo 80 – Revoca della concessione e procedura

Articolo 81 – Rinuncia alla concessione

Articolo 82 – Durata e modalità di concessione delle cellette ossario-cinerarie

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 83 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 84 – Controllo e sanzioni

Articolo 85 – Norma finale e di rinvio